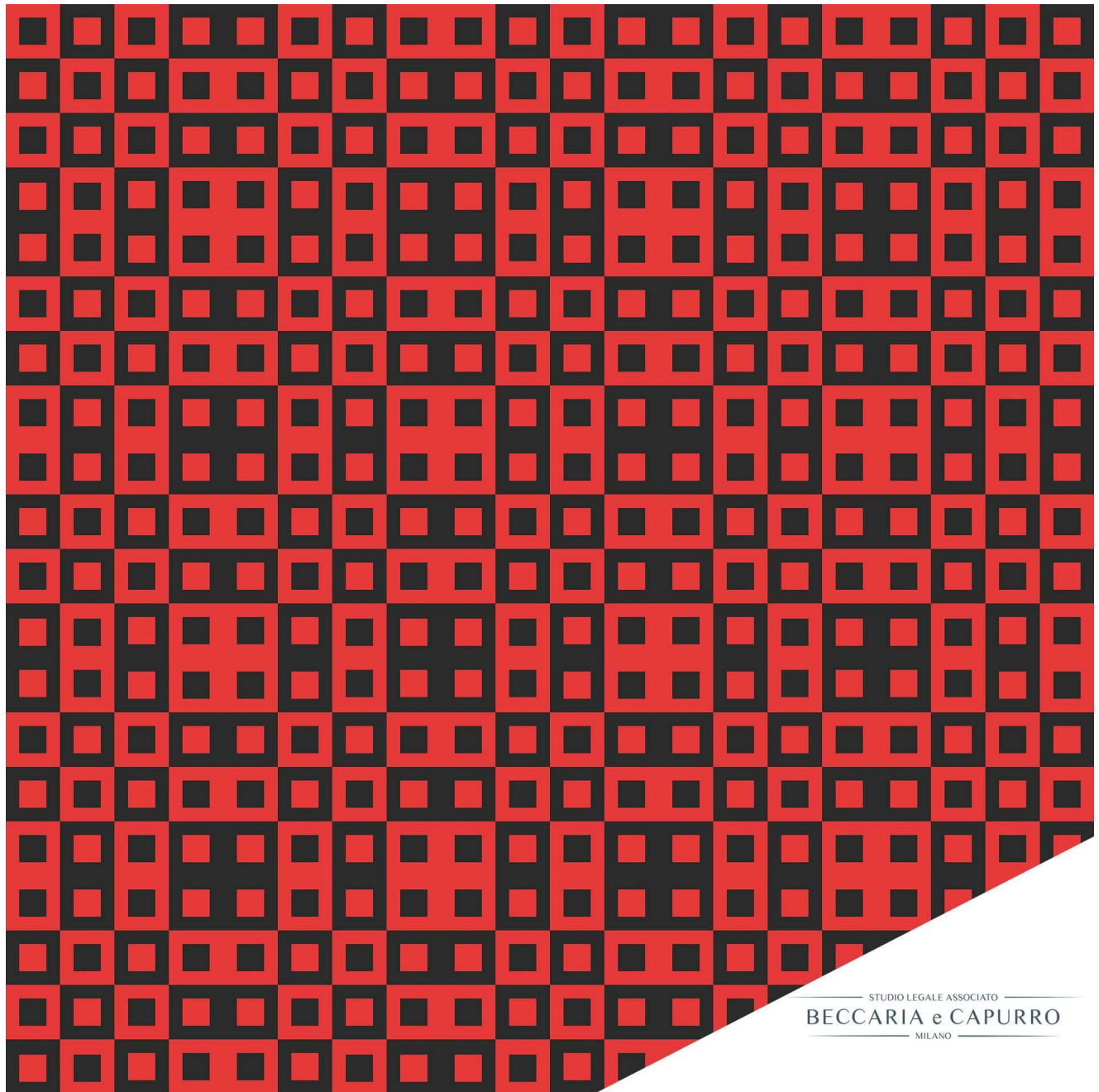


Il requisito della specificità nella contestazione disciplinare



- Ottobre 2022 -

Sul tema della specificità che deve caratterizzare la contestazione nell'ambito della **procedura disciplinare** - che è disciplinata dall'art. 7, L. 300/1970 - segnalò due pronunce di interesse.

Cass. 01/08/2017 n. 19103 

La violazione dei requisiti fondamentali della contestazione disciplinare, individuati nella **specificità**, immediatezza ed immutabilità, determina la nullità del provvedimento sanzionatorio irrogato. Infatti tali requisiti *“sono volti a garantire il **diritto di difesa** del lavoratore incolpato,*

diritto che sarebbe **compromesso** qualora si consentisse al datore di lavoro di intimare il licenziamento in relazione a condotte rispetto alla quali il dipendente non è stato messo in condizione di **discolparsi**, perché non tempestivamente contestate, perché diverse dalle condotte oggetto della iniziale contestazione, perché **non adeguatamente definite** nelle loro **modalità essenziali** ed essere così **esattamente individuabili**".

Nel caso specifico la Corte territoriale aveva ritenuto che la contestazione disciplinare risultava formulata in termini generici, recando riferimenti a fatti privi di collocazione temporale e riferiti a soggetti non specificati. In particolare non era stato chiarito "il contesto" nel quale sarebbero state fornite le informazioni all'ex dipendente né "i tempi e i soggetti dai quali sarebbe stata ascoltata la conversazione telefonica" nel corso della quale erano stati espressi dalla lavoratrice i giudizi denigratori.

Cass. 07/10/2022 n. 29332



In ogni caso la specificità va intesa in modo **ragionevole**.

Più precisamente è stato affermato che in tema di licenziamento disciplinare, nell'apprezzare la sussistenza del requisito della **specificità della contestazione** il giudice di merito deve verificare, **al di fuori di schemi rigidi** e prestabiliti, se la contestazione offre le indicazioni necessarie ed essenziali per **individuare**, nella sua materialità, **il fatto o i fatti addebitati**, tenuto conto del loro contesto, e verificare altresì se la mancata precisazione di alcuni elementi di fatto abbia determinato un'**insuperabile incertezza** nell'individuazione dei comportamenti imputati, tale da pregiudicare in concreto il diritto di difesa.

In materia di procedura disciplinare su questo sito

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
BECCARIA e CAPURRO
MILANO

